



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

Adempimenti previsti dal decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 :
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

- LXV -



LENTE DI INGRANDIMENTO

INDICE

PREMESSA	5
TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 114: <i>MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI.</i>	6



PREMESSA

La presente collana, LENTE DI INGRANDIMENTO, intende presentare alcuni testi normativi mettendo in evidenza - con un ingrandimento, appunto - gli aspetti che disciplinano il flusso di informazioni fra Parlamento e Governo.

Già con i Focus mensili, l'Ufficio dell'Osservatorio per l'attuazione degli atti normativi segnala l'incidenza delle relazioni che vengono presentate in Parlamento non solo dal Governo ma anche da altri enti non governativi.

In questa Collana, invece, si vuole sezionare più analiticamente una legge prendendo in esame un campo di attività più vasto e più ampie tipologie di adempimenti. In tal modo si intende dare anche risalto alla più variegata attività di comunicazione, di informazione o di carattere documentale per sottolineare quanto la relazione Parlamento - Governo presenti numerosi risvolti e sfaccettature, consentendo al Parlamento di acquisire informazioni utili per lo svolgimento dell'attività legislativa.

Dopo un anno dall'avvio della Collana editoriale LENTE DI INGRANDIMENTO è stata inaugurata la Sezione "Zoom":



In essa troveranno collocazione, in corrispondenza di ciascuna legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale a decorrere dall'anno 2014, le tabelle riepilogative degli adempimenti da esse previsti.

Si vuole, in tal modo, dare sistematicità alla segnalazione degli atti normativi secondari previsti dalle leggi approvate, riservando alla Collana editoriale originaria la pubblicazione di dossier che censiscono, limitatamente ad alcune leggi, gli adempimenti effettuati, a conclusione di un apposito monitoraggio.





TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI
dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90¹,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114²:
*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e
per l'efficienza degli uffici giudiziari.*

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 3 co. 4 primo periodo	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimen- to della Ragioneria genera- le dello Stato	Annuale	Operano un monitoraggio sull'an- damento delle assunzioni e dei li- velli occupazionali che si determi- nano per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 ³ .
Art. 3 co. 4 secondo periodo	Ministro per la semplifica- zione e la pubblica ammi- nistrazione, di concerto con Ministro dell'econo- mia e delle finanze		Decreto con il quale sono adottate misure correttive volte a neutraliz- zare l'incidenza del maturato eco- nomico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente.
Art. 3 co. 4-bis primo periodo	Ministero della difesa	Anno 2014	Anche in presenza di posizioni so- prannumerarie, è autorizzato ad as- sumere i ventiquattro vincitori del concorso per assistente tecnico del settore motoristico e meccanico, di cui all'avviso pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> , 4 ^a serie specia- le, n. 59 del 27 luglio 2007, risul- tanti dalle graduatorie di merito approvate con decreto dirigenziale in data 15 dicembre 2008.

¹ Il decreto-legge, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 144 del 24 giugno 2014, è entrato in vigore il 25 giugno 2014.

² La legge di conversione è stata pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 190 del 18 agosto, ed è entrata in vigore il 19 agosto 2014.

³ I commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2014 dispongono in materia di contingentamento nelle assunzioni di personale da parte delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti di ricerca.




FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 3 co. 4- <i>bis</i> quinto periodo	Ministero della difesa		Comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del comma 4- <i>bis</i> dell'articolo 3 e i relativi oneri.
Art. 3 co. 10 lett. a) ⁴	Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto con il quale sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.
Art. 4 co. 1 ⁵ parte prima	Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa, ove necessario, in sede di Conferenza unificata		Decreto con il quale possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.
Art. 4 co. 1 ⁶ parte seconda	Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto con il quale sono stabiliti i criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo destinato al miglioramento dell'allocatione del personale presso le pubbliche amministrazioni.
Art. 4 co. 3 ⁷ Primo periodo	Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere Conferenza unificata, sentite Organizzazioni sindacali	18 ottobre 2014 <i>Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</i>	Decreto che definisce una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.

⁴ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

⁵ In realtà il riferimento normativo è il comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

⁶ In realtà il riferimento normativo è il comma 2.3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

⁷ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 29-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.




FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 4 co. 3 Secondo periodo	Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con Ministro dell'economia e delle Finanze	Decorso il termine previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto	Decreto che approva la tabella di equiparazione prevista dall'articolo 29-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 ⁸ .
Art. 12 co. 2	Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta Ministero del lavoro e delle politiche sociali		Decreto con il quale sono apportate le necessarie variazioni di bilancio per procedere alla dotazione del Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni.
Art. 12 co. 4	Ministro del lavoro e delle politiche sociali		Decreto con il quale sono stabiliti modalità e criteri per la valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi, dell'attività prestata ai sensi del comma 1.
Art. 15 Co. 1 ⁹	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con Ministro della salute	31 dicembre 2014	Decreto che riduce la durata dei corsi di formazione specialistica rispetto a quanto previsto nel decreto 1° agosto 2005 ¹⁰ .
Art. 17 co. 1	Dipartimento della funzione pubblica - Presidenza del Consiglio dei ministri	18 ottobre 2014 <i>Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</i>	Predisporre un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di razionalizzazione in ordine agli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria ¹¹ .

⁸ Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di cui al citato articolo 29-bis.

⁹ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

¹⁰ Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2005.


¹¹ Il sistema informatico si avvale di un *software* libero con codice sorgente aperto. Le amministrazioni statali inseriscono i dati e le proposte con riferimento a ciascun ente pubblico o privato, da ciascuna di esse finanziato o vigilato. Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, è vietato alle suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 17 co. 2	Dipartimento della funzione pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri		Predisporre un sistema informatico di acquisizione di dati relativi alla modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai servizi esternalizzati ¹² .
Art. 17 co. 2-bis	Dipartimento della funzione pubblica - Presidenza del Consiglio dei ministri		Consente la consultazione dei dati di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ¹³ .
Art. 17 co. 2-ter	Dipartimento della funzione pubblica - Presidenza del Consiglio dei ministri	Entro il 15 febbraio 2015	Sono pubblicati nel sito <i>internet</i> istituzionale del Dipartimento l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento di cui al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo comma.
Art. 17 co. 4 Primo periodo	Ministero dell'economia e delle finanze	A decorrere dal 1° gennaio 2015	Acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società per azioni detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 17 co. 4 terzo periodo	Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica Amministrazione	17 novembre 2014 <i>Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</i>	Decreto nel quale sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e sono definite le modalità tecniche di attuazione del comma 4.

¹² Le amministrazioni statali inseriscono i relativi dati. Il mancato inserimento rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del dirigente competente.


¹³ Il comma 3 dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001 recita: *Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4, e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.*



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 18 co. 1	Presidente del Consiglio dei ministri, sentito Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa	Entro il 31 marzo 2015	Decreto con il quale sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione ¹⁴ .
Art. 18 co. 1-bis	Governo, sentito Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa	Entro il 31 dicembre 2014	Presenta alle Camere una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, che comprende un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione, nonché del grado di informatizzazione. Alla relazione è allegato un piano di riorganizzazione, che prevede misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e l'eventuale individuazione di sezioni da sopprimere, tenendo conto della collocazione geografica, del carico di lavoro e della organizzazione degli uffici giudiziari.
Art. 18 co. 3	Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta Ministro per gli affari regionali, di concerto con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata	entro il 31 marzo 2015	Sono individuate le funzioni già esercitate dal citato magistrato delle acque da trasferire alla città metropolitana di Venezia, in materia di salvaguardia e di risanamento della città di Venezia e dell'ambiente lagunare, di polizia lagunare e di organizzazione della vigilanza lagunare, nonché di tutela dall'inquinamento delle acque. Con il medesimo decreto sono individuate, altresì, le risorse umane e strumentali da assegnare alla stessa città metropolitana in relazione alle funzioni trasferite.
Art. 18 co. 4 ¹⁵	Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione		Individua il Presidente del Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana

¹⁴ Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.

¹⁵ In realtà la fattispecie riguarda l'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 19 co. 4	Presidente del Consiglio dei ministri	<i>Entro 60 giorni dalla presenta- zione del piano al Presidente del Consiglio dei mi- nistri</i> ¹⁶	Decreto di approvazione del Piano di riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione ^{17 18} .
Art. 19 co. 10	Governo	22 dicembre 2014 <i>Entro 180 giorni dalla data di en- trata in vigore del decreto</i>	Regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che provvede a riordinare le funzioni di cui al comma 9 dell'articolo 19 in materia di misurazione e valutazio- ne della performance ¹⁹ .
Art. 20 co. 1	Ministro delegato per la semplificazione e la pub- blica amministrazione	25 luglio 2014 <i>Entro 30 giorni dalla data di en- trata in vigore del decreto</i>	Propone all'assemblea dell'Asso- ciazione Formez PA lo scioglimen- to dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straor- dinario.
Art. 21 co. 2 n. 2) ²⁰	Presidente del Consiglio dei ministri		Decreto che designa gli ulteriori ministri che possono nominare non più di tre rappresentanti nel Comi- tato di gestione della Scuola supe- riore della pubblica amministrazio- ne (SSPA)
art. 21 co. 4	Presidente del Consiglio dei ministri		Decreto che ridetermina il tratta- mento economico dei docenti ordi- nari e dei ricercatori dei ruoli a e- saurimento della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze ²¹ .

¹⁶ Considerato che il piano deve essere presentato entro il 31 dicembre 2014, il decreto di approvazione dovrebbe intervenire entro il 1° marzo 2015.

¹⁷ Il piano per il riordino dell'Autorità stessa è presentato dal Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre 2014 al Presidente del Consiglio dei ministri.

¹⁸ Il decreto di approvazione del piano è emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il piano prevede il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali dalla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 dell'art. 19; la riduzione, non inferiore al 20 per cento, del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti e la riduzione delle spese di funzionamento, non inferiore al 20 per cento.

¹⁹ Le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

²⁰ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178.

²¹ La rideterminazione del trattamento economico interviene al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianità.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 21 co. 6	Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta Ministro dell'economia e delle finanze		Sono individuate e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 21 ²² .
Art. 21-bis co. 1	Ministero dell'interno	Entro 31 dicembre 2014	Provvede a predisporre il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ²³ .
Art. 22 co. 2 ²⁴	Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea ²⁵		Decreto che stabilisce il periodo, non superiore a due anni, durante il quale le disposizioni dell'articolo 29-bis si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.
Art. 22 co. 9-bis	Ministero dell'economia e delle finanze, tramite Agenzia del demanio	<i>entro l'anno solare successivo a quello della violazione</i> ²⁶	Individua uno o più edifici di proprietà pubblica da adibire a sede, eventualmente comune, delle relative Autorità.
Art. 23 Co. 1 lett. f-ter) ²⁷	Ministro dell'interno		Decreto di natura non regolamentare che disciplina le modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione.

²² Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, le attività formative e amministrative degli organismi soppressi di cui al comma 1 del presente articolo sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra la Scuola nazionale dell'amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi, senza pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere presso le Scuole di formazione medesime secondo i rispettivi ordinamenti.


²³ Il termine di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2014, con conseguente riassorbimento, nel successivo biennio, degli effetti derivanti dalle predette riduzioni.

²⁴ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 29-bis, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

²⁵ Il parere viene richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

²⁶ Si tratta dell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 9: sede in edificio di proprietà pubblica o in uso gratuito; concentrazione degli uffici nella sede principale; esclusione di locali adibiti ad abitazione o foresteria per i componenti e il personale.


²⁷ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 24 co. 1 primo periodo	Consiglio dei ministri, su proposta Ministro per la semplificazione e la pub- blica amministrazione, previa intesa con Confe- renza unificata	Entro il 31 ottobre 2014	Approva l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente le linee di indirizzo condivise tra Stato, regio- ni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione ²⁸ .
Art. 24 co. 1 ultimo periodo	Ministro per la semplifica- zione e la pubblica ammi- nistrazione	<i>Entro 45 giorni dalla sua appro- vazione da parte del Consiglio dei ministri</i> Entro il 30 aprile di ciascun anno.	Illustra alla Commissione parla- mentare per la semplificazione i contenuti dell'Agenda per la semplificazione. Riferisce sullo stato di attuazione dell'Agenda.
Art. 24 co. 2	Ministro competente, di concerto con Ministro de- legato per la semplifica- zione e la pubblica ammi- nistrazione, sentita Conferenza unificata	22 dicembre 2014 <i>Entro 180 giorni dalla data di en- trata in vigore del decreto</i>	Decreto attraverso il quale le am- ministrazioni statali adottano mo- duli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiara- zioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese.
Art. 24, co. 3	Governo, regioni ed enti locali		Concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'arti- colo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sen- si dell'articolo 8 della legge 5 giu- gno 2003, n. 131, per adottare, ten- dendo conto delle specifiche nor- mative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presenta- zione alle pubbliche amministra- zioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazio- ni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. ²⁹

²⁸ L'Agenda per la semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione di accordi e intese ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di coordinare le iniziative e le attività delle amministrazioni interessate e di proseguire l'attività per l'attuazione condivisa delle misure contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. A tal fine, mediante gli accordi e le intese, è istituito, presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito comitato interistituzionale.

²⁹ Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 24-ter co. 1	Presidente del Consiglio dei ministri ³⁰	<i>Dopo il 17 novembre 2014</i> <i>decorsi ulteriori 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</i>	Decreto che può dettare le regole tecniche per l'attuazione del codice dell'amministrazione digitale.
Art. 27 co. 4	Ministro della salute, sen- tito Consiglio superiore di sanità	25 luglio 2014 <i>Al 30° giorno dal- la data di entrata in vigore del de- creto</i>	Decreto che ricostituisce il Consi- glio superiore di sanità, nella com- posizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presiden- te della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44 ³¹ .
Art. 28 co. 2	Ministero dello sviluppo economico, sentite Società per gli studi di settore (SOSE) Spa e Unioncamere		Decreto che definisce costi <i>stan- dard</i> in base ai quali sono fissati i diritti e le tariffe di cui all'articolo 18, comma 1, lettere <i>b), d)</i> ed <i>e)</i> , della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Art. 38 co. 1 ³²	Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti Consi- glio di presidenza della giustizia amministrativa e DigitPA ³³	18 ottobre 2014 <i>Entro 60 giorni dalla data di en- trata in vigore della legge di conversione del decreto</i>	Decreto che stabilisce le regole tecnico-operative per la sperimen- tazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo am- ministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle re- gole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali ³⁴ .


³⁰ Si pone in essere questa procedura anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

³¹ Alla data del trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, decadono automaticamente i componenti in carica del Consiglio superiore di sanità. Inserire info sulla modifica del comma 3. L'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, prevede che il Consiglio superiore di sanità sia costituito da trenta componenti non di diritto e dai componenti di diritto di cui al comma 3, nominati con decreto del Ministro della salute.

³² In realtà l'adempimento di cui trattasi è disciplinato dall'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

³³ Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e l'Agenzia per l'Italia digitale rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si può procedere in assenza dello stesso.

³⁴ Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e l'Agenzia per l'Italia digitale rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si può procedere in assenza dello stesso.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 40 co. 1 Let. a) ³⁵	Presidente del Consiglio di Stato, sentiti Consiglio nazionale forense e Avvocato generale dello Stato ³⁶		Decreto con il quale le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi stabilendo termini per uno spedito svolgimento del giudizio ³⁷ .
Art. 44 co. 2, lett. b) ³⁸	Ministro della giustizia, previa verifica, sentiti Avvocatura generale dello Stato, Consiglio nazionale forense e Consigli dell'ordine degli avvocati interessati		Uno o più decreti di natura non regolamentare che individuano i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.
Art. 44 co. 2, lett. c) ³⁹	Ministro della giustizia, previa verifica, sentiti Avvocatura generale dello Stato, Consiglio nazionale forense e Consigli dell'ordine degli avvocati interessati		Uno o più decreti aventi natura non regolamentare con i quali si possono individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.
Art. 47, co. 1 ⁴⁰	Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165	Entro il 30 novembre 2014	Comunicano al Ministero della giustizia l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal <i>decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68</i> , e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni.

³⁵ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 120, comma 6, dell'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo).


³⁶ Le disposizioni relative al contenimento del numero delle pagine, stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui alla lettera a) del comma 1 sono applicate in via sperimentale per due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al termine di un anno decorrente dalla medesima data, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa effettua il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.

³⁷ Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello.

³⁸ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

³⁹ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 16-bis, comma 9-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.


⁴⁰ In realtà i nuovi termini introdotti si riferiscono al decreto di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 50 Co. 1- <i>bis</i>	Ministro della giustizia, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto con il quale sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possono far parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari.
Art. 50- <i>bis</i> co. 1 ⁴¹	Ministro della giustizia	Annuale	Decreto di natura non regolamentare, che determina annualmente i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio prevista dal comma 8- <i>bis</i> , sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario. Nello stesso modo si procede per stabilire i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
Art. 53, co. 2 primo periodo	Ministro della giustizia ⁴²		Provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 53, co. 2 secondo periodo	Ministro dell'economia e delle finanze, sentito Ministro della giustizia		Decreto che provvede all'aumento del contributo unificato di cui al medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio.

⁴¹ In realtà il riferimento normativo è il comma 8-*ter* dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

⁴² Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 53 co. 3	Ministro dell'economia e delle finanze	Senza ritardo	Riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al secondo periodo.

Deliberato il 9 settembre 2014

Fascicoli pubblicati in questa collana editoriale
(disponibili anche sul sito internet del Senato)

N. LXIV - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

N. LXIII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.

N. LXII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

N. LXI - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

N. LX - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 3 luglio 2014, n. 99: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009.

N. LIX - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 97: Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche.

N. LVIII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46: Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

N. LVII - XVII. Stato di attuazione della "prima" legge di delegazione europea - legge 6 agosto 2013, n. 96 -: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 (a dieci mesi dalla sua entrata in vigore).

N. LVI - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93 : Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali .

N. LV - XVII. Stato di attuazione delle deleghe previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196: Legge di contabilità e finanza pubblica e altri provvedimenti attuativi.

N. LIV - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.

N. LIII/bis - XVII. Le relazioni alla Unione Europea.